



*Argomento n. 1 all'o.d.g.*

*Parere n. 1 del 31.07.2009*

**OGGETTO: Domanda (1505) pervenuta in data 14.03.2005 per l'AMPLIAMENTO in profondità della cava di SABBIA E GHIAIA (A), denominata "QUADERNI" in Comune di VILLAFRANCA DI VERONA (VR).  
Ditta Bastian Beton s.p.a..**

La C.T.R.A.E.:

Visti il progetto, la documentazione agli atti del procedimento, la documentazione istruttoria;

Valutato il progetto e la documentazione in atti compresi i pareri, nei sostanziali contenuti ambientali, tecnici, economici, giuridico amministrativi ed anche nei presupposti, negli obiettivi e nel contesto di fatto e di diritto in essere;

Valutato ogni aspetto nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche, monumentali e della massima conservazione della superficie agraria;

Accertato che le scelte e considerazioni prospettate, con le relative prescrizioni, ponderato ogni contrapposto interesse, risultano sostanzialmente logiche, congrue, prevalenti e assorbenti ogni altra considerazione;

Visti il parere in data 15.02.2008 prot. n. 87142/57.10 ed il parere in data 14.11.2007 prot. n. 637970/57.10 della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi;

Visti il parere in data 29.05.2007 prot. n. 299870/57.09 ed il parere in data 24.08.2006 prot. n. 496830/57.09 della Direzione regionale Urbanistica;

Vista la nota della Provincia di Verona in data 11.01.2008 prot. n. 0003423, pervenuta in Regione il 17.01.2008 prot. n. 21608/57.02;

Vista la sentenza TAR Veneto seconda sezione n. 39/08 emessa in data 10.01.2008 esecutiva;

Rilevato:

- che con domanda in data 14.03.2005, la ditta Bastian Beton s.p.a. ha chiesto l'autorizzazione ad ampliare in profondità la cava di sabbia e ghiaia, denominata "QUADERNI", sita in Comune di Villafranca di Verona;



- che la domanda con i relativi allegati sono stati pubblicati all’albo pretorio del Comune di Villafranca di Verona dal 16.03.2005 per 10 giorni e nei successivi 15 giorni successivi non sono pervenute osservazioni o opposizioni;
- che il Comune di Villafranca di Verona con deliberazione del Consiglio n. 48 del 30.06.2005 ha espresso parere contrario;
- che la C.T.P.A.C. di Verona nella seduta del 25.10.2006 ha espresso il seguente parere: **NEGATIVO** con le seguenti motivazioni:
  - *il progetto ripropone di fatto la quota di fondo cava pari a quella già richiesta nel progetto precedentemente approvato; peraltro nell’autorizzazione del 2002 la Regione aveva imposto la seguente prescrizione al punto n. 2) lettera e): “mantenere, a fine estrazione, le quote del fondo cava di cui alla Tavola n. 17 di progetto, ad una quota superiore a metri 3 rispetto a quelle indicate nella stessa Tavola”;*
  - *la relazione idrogeologica allegata al progetto non evidenzia il fatto che la depressione locale della falda superficiale in corrispondenza dell’area di cava è determinata dalla portata emunta dal pozzo idropotabile presente presso la frazione di Quaderni, il quale provoca, a causa delle sue caratteristiche costruttive non tecnicamente corrette, una interconnessione tra la falda superficiale e quella profonda; è evidente che, qualora il malfunzionamento di tale pozzo venisse rimediato, l’accoglimento della richiesta di approfondimento non consentirebbe il rispetto del franco di 2 m sul massimo livello medio della falda; infatti la ditta, nel richiedere l’approfondimento di 3 m del fondo cava non ha prodotto ulteriori studi e/o misure idrogeologiche a sostegno del nuovo progetto, ma ha sostanzialmente riproposto, per quanto riguarda l’idrogeologia, la stessa relazione del progetto approvato nel 2002;*
  - *il progetto di estrazione prevede una modalità di estrazione che contrasta decisamente con quanto previsto dalle norme di sicurezza delle escavazioni a cielo aperto contenute nel D.P.R. n. 128/59, in particolare per quanto riguarda gli artt. 119 e 121; inoltre, sono del tutto assenti i calcoli di stabilità in merito alla sicurezza degli scavi effettuati con la modalità sopra evidenziata.*

*Infine, si evidenzia che l’art. 27 delle N.T.A. del Piano Regolatore del Comune di Villafranca di Verona, così come modificato dalla variante approvata con delibera consiliare n. 65/2003 del 14.10.2003, che recepisce ed amplia l’estensione territoriale dei vincoli di cui all’art. 51 del Piano d’Area del Quadrante Europa (P.A.Q.E.), esclude l’ammissibilità della domanda di cava ai sensi della L.R. n. 44 del 07.09.1982. Tuttavia nell’ambito della valutazione in sede di C.T.R.A.E (Commissione Tecnica Regionale per le Attività Estrattive) la Regione stessa potrà tener conto dei pronunciamenti che la*



*Direzione Regionale competente riterrà di esprimere in materia urbanistica ed ambientale.*

Previa ampia discussione in base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa all'**unanimità** con:

**voti favorevoli            n. 22**

**voti contrari                n. 0**

**astenuti                      n. 0**

**su 22 presenti e votanti, esprime parere CONTRARIO** alla domanda presentata con le seguenti motivazioni:

Vengono accolte e recepite le motivazioni di cui alle linee del parere delle C.T.P.A.C. di Verona in data 25.10.2006 nei limiti che vengono di seguito nella sostanza riportati:

- il progetto ripropone di fatto la quota di fondo cava pari a quella originariamente richiesta nel progetto attualmente in essere e nel cui provvedimento di autorizzazione, rilasciato con D.G.R. n. 3086 del 29.10.2002 era stata imposta la seguente prescrizione, al punto n. 2) lettera e): **“mantenere, a fine estrazione, le quote del fondo cava di cui alla Tavola n. 17 di progetto, ad una quota superiore a metri 3 rispetto a quelle indicate nella stessa Tavola”**;
- la relazione idrogeologica allegata al progetto non evidenzia il fatto che la depressione locale della falda superficiale in corrispondenza dell'area di cava è determinata dalla portata emunta dal pozzo idropotabile presente presso la frazione di Quaderni, il quale provoca, a causa delle sue caratteristiche costruttive non tecnicamente corrette, una interconnessione tra la falda superficiale e quella profonda. Ne consegue che, qualora il non corretto funzionamento di tale pozzo trovasse risoluzione, l'accoglimento della richiesta di approfondimento della cava in argomento non risulterebbe più rispettare il franco di 2 m tra il fondo cava ed il massimo livello medio della falda, così come previsto all'art. 44 lettera g) della L.R. 44/82. La ditta richiedente, nel prospettare un ulteriore approfondimento di 3 m del fondo cava attualmente realizzato non ha prodotto ulteriori studi e/o misure idrogeologiche a sostegno dell'istanza medesima, ma si è limitata a riproporre, sotto il profilo idrogeologico, i contenuti della medesima relazione allegata all'originario progetto di apertura e coltivazione della cava in argomento, successivamente approvato con la precedentemente citata D.G.R. n. 3086 del 29.10.2002. Tale mancanza di nuovi e più approfonditi elementi di valutazione degli aspetti idrogeologici legati al sito di cava ed al più ampio contesto di zona rendono non superabili le motivazioni già adottate nel corso delle valutazioni esperite per l'autorizzazione di cava, ritenendo che l'ambito di zona esprimesse connotazioni di delicatezza sotto il profilo idrogeologico e che hanno



correlativamente alla limitazione estrattiva di cui alla già citata prescrizione punto n. 2) lettera e) della D.G.R. n. 3086 del 29.10.2002;

- il progetto di estrazione prevede una modalità di estrazione che contrasta decisamente con quanto previsto dalle norme di sicurezza delle escavazioni a cielo aperto contenute nel D.P.R. n. 128/59, in particolare per quanto riguarda gli artt. 119 e 121. Inoltre, sono del tutto assenti i calcoli di stabilità in merito alla sicurezza delle scarpate in fase di scavo effettuato con le modalità sopra evidenziata.

Per quanto attiene alla considerazione conclusiva, contenuta sempre nel parere della C.T.P.A.C. di Verona del 25.10.2006, è emerso quanto segue:

- il Piano Regolatore Generale del Comune di Villafranca di Verona ha recepito le norme del P.A.Q.E. ed all'art. 27 delle N.T.A. del P.R.G. medesimo recita: *“Ai fini di adeguare il proprio territorio comunale al disposto dell'art. 50 “ Ambiti prioritari per la difesa del suolo” delle Norme di Attuazione del Piano di Area “Quadrante Europa” il Comune, al fine di:*
  - a) evitare modificazioni all'andamento ed alla giacitura naturale dei terreni tali da alterare in modo sostanziale ed irreversibile le caratteristiche fisiche dei suoli;*
  - b) evitare, ridurre e disincentivare l'impermeabilizzazione dei suoli anche regolamentando l'uso dei materiali e tecnologie costruttive specifiche e garantendo il mantenimento dei volumi di invaso specifici dei terreni;*
  - c) facilitare l'infiltrazione delle acque di ruscellamento superficiali attraverso operazioni di “massima permeabilità”;*
  - d) proteggere le zone ad alto rischio di erosione.*

*Individua l'ambito territoriale normato dal presente articolo, all'interno del quale:*

- 1) E' vietata l'impermeabilizzazione di estese superfici di terreno con eccezione dei casi di comprovata necessità.*
- 2) E' vietato di massima l'uso dei fitofarmaci nella manutenzione del verde nelle aree standard.*
- 3) Sono consentiti lavori di miglioria fondiaria purchè nel rispetto delle finalità elencate nelle direttive del presente articolo.*
- 4) E' vietata l'apertura di nuove cave; in ogni caso è fatto salvo quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano.*

Trattandosi di ampliamento (nel caso di specie in profondità) di una cava già in essere, l'intervento risulterebbe, solo per tale aspetto, ammissibile.

Come stabilito dall'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, fino all'approvazione del Prac, il parere espresso dalla Provincia attraverso al C.T.P.A.C. nell'ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l'ampliamento delle esistenti è obbligatorio e vincolante.

